

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
SEDE REFERENTE:	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	5
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i> ) .....	16

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 9 settembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.30.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.*

#### La seduta comincia alle 11.10.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti.**  
*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 settembre scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che, prima della seduta, i deputati Donati, Marco Di Maio, Impegno, Cani, Senaldi, Bargerò, Taranto, Moretto, Fragomeli, Bini, Scuvera, Becattini, Basso, Sanga, Famiglietti, Currò e Berlinghieri hanno dichiarato di ritirare gli emendamenti a loro prima firma sui quali i relatori e il Governo esprimano parere contrario.

Informa quindi che l'esame riprenderà dalle proposte emendative riferite all'articolo 25, sulle quali il relatore e il Governo hanno espresso il parere nella seduta di ieri.

Luca SQUERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Polidori 25.1 e ne accetta la riformulazione proposta dai relatori nella seduta di ieri.

Le Commissioni approvano l'emendamento Polidori 25.1, come riformulato (*vedi allegato*).

Marco DONATI (PD) accetta la proposta riformulazione del suo emendamento 25.3 formulata dai relatori nella seduta di

ieri, riservandosi un ulteriore approfondimento della questione posta alla luce delle determinazioni recentemente assunte dall'IVASS e dalla Banca d'Italia.

Luca SQUERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Polidori 25.4 e ne accetta la riformulazione proposta dai relatori nella seduta di ieri.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Donati 25.3 e Polidori 25.4, come riformulati.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rileva che gli emendamenti Ginato 25.2 e Barbanti 25.5 risultano assorbiti dall'approvazione degli identici emendamenti Donati 25.3 e Polidori 25.4, come riformulati.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) illustra il suo emendamento 25.6, il quale prevede che le banche non possano procedere alla stipula di contratti di finanziamento e di mutuo prima che il cliente abbia presentato due preventivi di polizze assicurative accessorie. A tale riguardo ricorda le raccomandazioni recentemente espresse dalla Banca d'Italia e dall'IVASS sulla questione oggetto dell'emendamento. Rileva quindi come la sua proposta emendativa introduca una misura a tutela dei consumatori senza peraltro imporre vincoli né agli istituti bancari né ai consumatori stessi, posto che l'onere previsto è configurato in termini non tassativi.

Ferdinando ALBERTI (M5S), con riferimento all'emendamento Barbanti 25.6, evidenzia come si tratti di una proposta di buon senso e chiede le motivazioni del parere contrario espresso da parte dei relatori e del Governo.

La Sottosegretaria Simona VICARI, nel confermare il parere contrario del Governo sull'emendamento Barbanti 25.6, sottolinea come su tale questione sia attualmente in corso di svolgimento un dialogo tra le Autorità competenti in materia e come sia dunque opportuno non intervenire in tale contesto e attendere le

determinazioni che saranno assunte all'esito di tale confronto. Ricorda inoltre che tale complessa materia verrà più opportunamente affrontata in termini organici nell'ambito del provvedimento che recepirà la direttiva n. 2014/17/UE, che dovrà essere recepita entro il termine del 31 marzo 2016.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL), nel rilevare come il termine ultimo per il recepimento della suddetta direttiva non sia ravvicinato, ritiene sarebbe utile intervenire fin da subito sulla questione posta dall'emendamento, il quale tende a introdurre una misura a tutela dei consumatori, anche in considerazione delle richiamate raccomandazioni espresse dalla Banca d'Italia e dall'IVASS.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barbanti 25.6.

Ferdinando ALBERTI (M5S) illustra gli emendamenti Villarosa 25.7 e 25.8, evidenziando come essi siano volti a inasprire le sanzioni previste per gli istituti bancari nel caso in cui non presentino due preventivi di polizze assicurative accessorie ai contratti di mutuo o di finanziamento, fissando il valore di tali sanzioni in termini percentuali rispetto al valore del contratto ed eliminando, quindi, eccessivi margini di discrezionalità del giudice nella determinazione delle sanzioni stesse. Chiede quindi ai relatori e al Governo le ragioni del parere contrario espresso su tali proposte emendative.

La Sottosegretaria Simona VICARI, nel confermare il parere contrario sugli emendamenti Villarosa 25.7 e 25.8, rileva come esso si basi sulle stesse motivazioni espresse con riferimento all'emendamento Barbanti 25.6.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Villarosa 25.7 e 25.8 e approvano l'emendamento Sottanelli 25.9.

Ferdinando ALBERTI (M5S) illustra le finalità degli emendamenti Villarosa 25.10 e 25.11. Rileva come essi siano tesi a meglio definire, a tutela del consumatore, le modalità attraverso le quali le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a fornire ai loro clienti informazioni circa la possibilità di reperire sul mercato due preventivi di polizze assicurative accessorie ai contratti di finanziamento e di mutuo, indicando i documenti nei quali tali informative dovranno essere contenute ed, eventualmente, prevedendo anche la sottoscrizione delle stesse da parte del cliente.

Nel sottolineare come si tratti di proposte emendative di buon senso, chiede le ragioni del parere contrario espresso su di essi.

La Sottosegretaria Simona VICARI, nel confermare il proprio parere contrario sugli emendamenti Villarosa 25.10 e 25.11, rileva come essi impongano oneri eccessivi a carico degli istituti bancari.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 25.10.

Andrea COLLETTI (M5S), nell'evidenziare come gli emendamenti in esame non impongano assolutamente oneri significativi alle banche, ritiene che l'atteggiamento del Governo sia pregiudizialmente contrario a tale genere di proposte emendative.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 25.11.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 22 precedentemente accantonate.

Gianluca BENAMATI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 22.15 avanzata dai relatori nella seduta di ieri, sottolineando come tale riformulazione accolga pienamente lo spirito e le finalità dell'emendamento stesso.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, rileva come la proposta

di riformulazione degli emendamenti Benamati 22.15, Piso 22.16 e 22.17 rappresenti un risultato particolarmente importante, che dà conto sia dell'ampio lavoro svolto nell'ambito del Ministero per lo sviluppo economico, sia degli spunti emersi dalle audizioni svolte in Commissione nel corso dell'esame del provvedimento. In tale contesto, evidenzia in particolare come la proposta contenga rilevanti misure volte alla razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, oltre a interventi in tema di anagrafe degli impianti di distribuzione e di regolamentazione delle responsabilità a carico dei titolari degli impianti stessi.

La Sottosegretaria Simona VICARI sottolinea come la riformulazione degli emendamenti Benamati 22.15, Piso 22.16 e 22.17 proposta dai relatori costituisca un testo complesso, il quale affronta in maniera organica la tematica della razionalizzazione della rete dei carburanti, in conformità alle risultanze del lavoro, svolto negli ultimi due anni all'interno del Ministero per lo sviluppo economico, al quale hanno partecipato tutte le associazioni del settore. In particolare, evidenzia come le proposte emendative innovino la disciplina dell'anagrafe degli impianti di distribuzione, prevedendo una banca dati integrata. Evidenzia inoltre come la riformulazione comporti l'ampliamento della responsabilità dei titolari degli impianti nella verifica della conformità degli stessi alle norme di sicurezza stradale e di sicurezza ambientale, in conformità con il recente decreto emanato dal Ministero dell'ambiente su tale tematica. In tale ambito, rileva come, grazie a tali innovazioni, sarà facilitata la chiusura e la messa in sicurezza degli impianti, a beneficio della sicurezza stradale e del rispetto dell'ambiente.

Luca SQUERI (FI-PdL), nel condividere le considerazioni dei relatori e del Governo, ritiene che gli emendamenti, così come riformulati, sintetizzino efficacemente il lungo lavoro svolto all'interno del Ministero dello sviluppo economico per la

regolamentazione del settore della rete carburanti del Paese.

Raffaello VIGNALI (AP) sottoscrive gli emendamenti Piso 22.16 e 22.17 e li riformula nel senso indicato dai relatori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, a seguito della riformulazione operata di presentatori in adesione alla proposta in tal senso dei relatori, l'emendamento 22.15, nonché gli emendamenti 22.16 e 22.17, sono ora formulati in termini identici come articoli aggiuntivi dopo l'articolo 22 e assumono pertanto, rispettivamente, i numeri 22.0.21 e 22.0.22.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Benamati 22.0.21 (*ex* emendamento Benamati 22.15) e Piso 22.0.22 (*ex* emendamenti Piso 22.16 e 22.17), come riformulati.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) dichiara di non accettare la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 22.010 formulata dai relatori e contestualmente lo ritira.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, con riferimento all'emendamento Bini 22.23, accantonato nella seduta di ieri, fa presente che purtroppo, alla luce di ulteriori approfondimenti compiuti anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non è possibile modificare il parere contrario già espresso su tale emendamento, parere che quindi rimane confermato.

Caterina BINI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 22.23 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Aula che auspica possa essere accolto dal Governo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che Le Commissioni passano all'esame dell'articolo 26 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Ricciatti 26.1 e 26.2; rileva come la lettera a) dell'emendamento Riccardo Gallo 26.3 risulterebbe assorbita dall'emendamento 26.38 dei relatori, esprimendo invece parere contrario sulla restante parte dell'emendamento. Esprime parere contrario sull'emendamento Mazziotti Di Celso 26.4, nonché sull'emendamento Colletti 26.5 rispetto al quale rileva come il numero 2) del medesimo emendamento risulterebbe assorbito dal subemendamento Mazziotti Di Celso 0.26.38.6 di cui si riserva di proporre una riformulazione. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pratavia 26.6 e Turco 26.7, sull'emendamento Abrignani 26.8, sugli identici Turco 26.9 e Pratavia 26.10, sugli identici Pratavia 26.11 e Turco 26.12, nonché sugli emendamenti Giuseppe Guerini 26.13, Polidori 26.14 e Abrignani 26.15 e 26.16. Invita al ritiro degli emendamenti Scuvera 26.17, degli identici Pelillo 26.18 e Vignali 26.20, nonché dell'emendamento Marco Di Maio 26.19. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Colletti 26.21 e Mazziotti Di Celso 26.22. Esprime parere contrario sui subemendamenti Turco 0.26.38.2, Venitelli 0.26.38.3, Ricciatti 0.26.38.4 e Colletti 0.26.38.5; esprime parere favorevole sul subemendamento Mazziotti Di Celso 0.26.38.6, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

Alla lettera b), capoverso comma 1-*bis*, lettera a), sostituire le parole da « il numero dei soci professionisti » fino a « o decisione dei soci » con le seguenti: « i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni ».

Esprime invece parere contrario sui subemendamenti Schullian 0.26.38.7, Villarosa 0.26.38.8 e 0.26.38.9, Alberti 0.26.38.10, Mazziotti Di Celso 0.26.38.11 e Schullian 0.26.38.12. Rileva come il subemendamento Colletti 0.26.38.13 risulterebbe assorbito dal subemendamento Mazziotti Di Celso 0.26.38.6, esprimendo

comunque su di esso un parere contrario; esprime altresì parere contrario sui subemendamenti Villarosa 0.26.38.14, Mazziotti Di Celso 0.26.38.15 e Villarosa 0.26.38.17.

Esprime parere contrario sull'emendamento Villarosa 26.28, sugli identici Pelillo 26.23, Abrignani 26.24, Pratavia 26.25 e Turco 26.26, sull'emendamento Colletti 26.27, sugli identici Pelillo 26.29, Pratavia 26.30 e Turco 26.31, sugli emendamenti Colletti 26.34 e 26.35, nonché Mazziotti Di Celso 26.36 e 26.37; esprime quindi parere contrario sugli articoli aggiuntivi Abrignani 26.01, 26.02 e 26.03, Polidori 26.04 e Abrignani 26.05.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 26.38 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ricciatti 26.1 e 26.2.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Riccardo Gallo 26.3 deve ritenersi accantonato, in attesa di votare l'emendamento 26.38 dei relatori, che in parte lo assorbirebbe.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mazziotti Di Celso 26.4.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 26.5, ne illustra le finalità, sottolineando come il disegno di legge in esame abbia, a suo giudizio, lo scopo di intervenire nel mercato dei servizi legali eliminando i minimi tariffari a svantaggio dei piccoli professionisti e al solo scopo di avvantaggiare i grandi studi legali e le grandi società di capitali. È ovvio quindi come l'intento delle norme del provvedimento sia di far prevalere lo strapotere di grandi gruppi economici, facendo venir meno i diritti dei cittadini e i diritti degli artigiani del diritto e tutelando solo gli interessi dei grandi gruppi economici. Sottolinea come inter-

venti normativi su tale delicata materia dovrebbero essere lasciati alla competenza del Ministero della giustizia e non del Ministero dello sviluppo economico, che evidentemente persegue altri interessi. Ribadisce infine come l'articolo 4-*bis* rappresenti di fatto un obbrobrio costituzionale.

Michele PELILLO (PD) sottolinea come l'intervento testé svolto dal collega Colletti debba considerarsi fuori tempo massimo, in quanto superato dall'emendamento dei relatori 26.38. Ritiene infatti che le osservazioni critiche e le considerazioni espresse avrebbero potuto riferirsi al testo iniziale dell'articolo 26, ma debbono considerarsi del tutto superate dal testo così come riscritto dal predetto emendamento dei relatori. In particolare, sottolinea come la lettera *a*) dell'emendamento 26.38 sia finalizzata a garantire la trasparenza della compagine sociale e come la lettera *b*) riduca ad un terzo la quota massima di capitale sociale della società di professionisti detenibile dai soci di capitale. Si tratta di una modifica di estrema importanza che rappresenta un punto di equilibrio di non poco conto tra gli interessi in gioco dell'associazione dei professionisti e il lavoro degli avvocati.

Sottolinea quindi come i grandi gruppi economici abbiano sempre condizionato la vita professionale dei grandi studi legali e come la previsione di un terzo di soci di capitale nell'ambito degli studi professionali non rappresenti un elemento necessariamente negativo. Evidenzia infatti come vi sia sempre stata una stretta relazione tra potere economico e professionisti e pertanto non ritiene che la formulazione proposta dai relatori possa incidere negativamente su tale situazione di fatto.

Ferdinando ALBERTI (M5S) sottolinea con stupore che se questa è la posizione dei colleghi di maggioranza, se è vero che non si può che constatare la presenza di una rilevante influenza dei gruppi economici sui grandi studi professionali, si comprendono ancora meno le ragioni per le

quali si debba approvare una norma che istituzionalizza tale circostanza. Ritiene pertanto che l'emendamento dei relatori abbia apportato solo dei limitati correttivi che sono del tutto insufficienti, considerando altresì non convincenti le argomentazioni avanzate in merito.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, osserva come gli interventi sin qui svolti dai colleghi di opposizione, a suo giudizio, non tengono conto della realtà dei fatti. Si tratta di riconoscere che già oggi i grandi gruppi economici si rivolgono a società estere di professionisti e non è certo un atteggiamento realistico non tenere conto di questo dato di realtà. Sottolinea come l'emendamento 26.38 dei relatori intenda al contrario tutelare anche i piccoli avvocati, prevedendo importanti correttivi in materia. Non ritiene quindi di entrare nelle polemiche che sono state fin qui sollevate dai colleghi sulla qualità degli emendamenti presentati dai relatori.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), ritiene che l'emendamento dei relatori 26.38 vada nella giusta direzione e sia di buon senso, sottolineando come esso permetta di superare le difficoltà poste dalla formulazione iniziale dell'articolo 26, trovando un punto di sintesi difficile. Osserva, inoltre, come il lavoro dei relatori consenta di aprire un mercato che altrimenti rischiava di rimanere inaccessibile.

Per tali ragioni, considera superate le proposte emendative da lui presentate all'articolo 26, anche alla luce della riformulazione proposta riguardo al subemendamento Mazziotti Di Celso 0.26.38.6, e preannuncia l'intenzione di ritirare i propri emendamenti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colletti 26.5.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) sottoscrive tutti gli emendamenti all'articolo 26 a prima firma del deputato Turco.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti e Pratavia 26.6 e Turco 26.7.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira i propri emendamenti 26.8, 26.15, 26.16 e 26.24.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Turco 26.9 e Pratavia 26.10, nonché gli identici emendamenti Pratavia 26.11 e Turco 26.12.

Giuseppe GUERINI (PD) ritira l'emendamento 26.13, a sua prima firma.

Le Commissioni respingono l'emendamento Polidori 26.14.

Chiara SCUVERA (PD) ritira il proprio emendamento 26.17, in considerazione del fatto che alcune questioni in esso proposte sono state affrontate dall'emendamento dei relatori 26.38.

Preannuncia, comunque, la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea volto a superare i problemi relativi al regime fiscale delle società di professionisti, nonché a favorire l'aggregazione dei giovani avvocati, auspicando che il Governo voglia farsi carico delle questioni che il proprio emendamento intende risolvere.

Michele PELILLO (PD) ritira il proprio emendamento 26.18.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Vignali 26.20.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vignali 26.20.

Marco DI MAIO (PD) ritira il proprio emendamento 26.19.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 26.21, evidenziando come sulla tematica affrontata vi sia stata un'indicazione positiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sottolinea, quindi, i benefici che deriverebbero ai cittadini dalla possibilità di sostenere le spese legali attraverso il patto di quota lite e lamenta l'assurdità delle

disposizioni del provvedimento che la maggioranza ed il Governo intendono approvare, il cui obiettivo è quello di favorire le grandi società e penalizzare, invece, i piccoli professionisti.

Domanda, quindi ai relatori, le ragioni della contrarietà al suo emendamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colletti 26.21.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, osserva come l'emendamento Mazziotti Di Celso 26.22 sia in parte assorbito dall'emendamento dei relatori 26.38 e dalla riformulazione del subemendamento Mazziotti Di Celso 0.26.38.6.

Adriana GALGANO (SCpI), non accogliendo l'invito dei relatori a ritirare l'emendamento Mazziotti Di Celso 26.22, di cui è cofirmataria, chiede che questo sia comunque posto in votazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Mazziotti Di Celso 26.22, nonché i subemendamenti Turco 0.26.38.2, Venittelli 0.26.38.3, Ricciatti 0.26.38.4 e Colletti 0.26.38.5.

Adriana GALGANO (SCpI) riformula il subemendamento Mazziotti Di Celso 0.26.38.6, di cui è cofirmataria, nel senso indicato dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Mazziotti Di Celso 0.26.38.6, come riformulato, e respingono i subemendamenti Schullian 0.26.38.7, Villarosa 0.26.38.8 e 0.26.38.9, Alberti 0.26.38.10, Mazziotti Di Celso 0.26.38.11, Schullian 0.26.38.12, Colletti 0.26.38.13, Villarosa 0.26.38.14 e Mazziotti Di Celso 0.26.38.15.

Andrea COLLETTI (M5S), illustrando il subemendamento Villarosa 0.26.38.17, invita i relatori a riflettere sul rischio di permettere che avvocati radiati dall'albo possano poi esercitare l'attività forense tramite terzi. Evidenzia, infatti, come

l'esercizio dell'attività forense attraverso società di capitali possa rivelarsi un mezzo per eludere le disposizioni che disciplinano la professione e ribadisce come il provvedimento, incomprensibilmente, permetta alle società quanto è invece vietato ai singoli professionisti.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esorta a leggere attentamente l'emendamento dei relatori 26.38, che ha affrontato e risolto il problema evidenziato dal collega Colletti. Ribadisce che gli avvocati radiati dall'albo non potranno più esercitare l'attività forense e sottolinea come le disposizioni vigenti nell'ambito delle società di capitali già prevedano divieti di partecipazione per i soggetti che si sono macchiati di determinati reati.

Le Commissioni respingono il subemendamento Villarosa 0.26.38.17.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento dei relatori 26.38, non ritenendo condivisibile che nelle società dedite all'esercizio dell'attività forense possano entrare in qualità di soci di capitale anche soggetti che non sono stati ritenuti più meritevole di esercitare tale professione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) condivide le considerazioni del collega Colletti, aggiungendo che l'emendamento dei relatori non elimina il problema che nelle società costituite per l'esercizio dell'attività forense possano esserci soci anonimi.

Le Commissioni approvano, quindi, l'emendamento dei relatori 26.38, come risultante dal subemendamento approvato.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritira il proprio emendamento 26.28.

Michele PELILLO (PD) ritira il proprio emendamento 26.23.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Prataciera 26.25: si intende vi abbia rinunciato.

Aris PRODANI (Misto-AL) sottoscrive l'emendamento Turco 26.26.

Le Commissioni respingono l'emendamento Turco 26.26.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 26.27, volto a conferire una delega stringente al Governo per riformare le società tra avvocati, raccomandandone l'approvazione.

La Sottosegretaria Simona VICARI, con riferimento all'emendamento Colletti 26.27, ritiene che esso proponga modifiche improprie della legge n. 247 del 2012, relativa alla professione forense, sia nella parte in cui, riproponendo un metodo rivelatosi fallimentare, prevede un nuovo termine di delega al Governo per la disciplina delle società tra avvocati, sia perché non definisce la natura dei redditi prodotti dalle predette società. Rileva come la proposta emendativa sia non solo poco chiara ma anche incoerente rispetto alle complessive finalità di ampliamento del mercato e della concorrenza che il provvedimento in esame si propone di attuare.

Andrea COLLETTI (M5S) sottolinea innanzitutto come il suo emendamento 26.27 andrebbe valutato tenendo conto della proposta di sopprimere il nuovo articolo 4-*bis* introdotto dal disegno di legge in esame. Evidenzia inoltre come la mancata attuazione della delega contenuta nell'articolo 5 della legge n. 247 del 2012 ricada esclusivamente sulla responsabilità dei Governi che si sono succeduti in questi anni, i quali non hanno affrontato la questione della qualificazione dei redditi prodotti dalla società tra avvocati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colletti 26.27.

Paolo PETRINI (PD) ritira l'emendamento Pelillo 26.29, di cui è cofirmatario.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Prataciera 26.30: si intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Turco 26.31, sottoscritto dal deputato Prodani.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 26.34, il quale è volto a intervenire sulle norme recate dalla legge n. 247 del 2012, relative all'albo degli avvocati cassazionisti, eliminando distinzioni tra professionisti che risultano assolutamente ingiustificate anche alla luce delle modalità di svolgimento dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colletti 26.34.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 26.35, il quale propone la soppressione dell'articolo 21 della legge-quadro sulla professione forense, la quale ha imposto requisiti specifici per la permanenza nell'iscrizione all'albo degli avvocati. Rileva come tali obblighi comportino la discriminazione tra professionisti e contrastino con la natura liberale della professione forense; richiama, in tale ambito, le ulteriori norme della citata legge le quali hanno previsto un sistema inutile e inefficace per l'aggiornamento professionale degli avvocati. Sottolinea quindi come il complesso di tali misure siano state adottate ad esclusivo vantaggio degli studi legali più importanti con l'avallo del Governo e del Consiglio nazionale forense, a danno dei piccoli professionisti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Colletti 26.35 e Mazziotti Di Celso 26.36.

Andrea COLLETTI (M5S), con riferimento all'emendamento Mazziotti Di Celso



26.37, rileva come esso abbia la finalità di modificare i requisiti per l'eleggibilità degli avvocati al Consiglio nazionale forense, eliminando la distorsione per cui all'organo rappresentativo della totalità degli avvocati può essere eletta solo una piccola parte degli avvocati stessi.

Sottolinea quindi come si tratti di una proposta emendativa di buon senso, volta a rendere il Consiglio nazionale forense maggiormente democratico e rappresentativo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mazzioti Di Celso 26.37.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) illustra il suo articolo aggiuntivo 26.01 e gli analoghi suoi articoli aggiuntivi 26.02, 26.03 e 26.05, sottolineando come essi siano tesi ad ampliare la platea dei soggetti abilitati a rappresentare i cittadini nell'ambito del processo tributario, in conformità con lo spirito proconcorrenziale del disegno di legge in esame. A tale proposito, ricorda il lavoro svolto su tale questione dalla Commissione Attività produttive nel corso della scorsa legislatura, nell'ambito dell'esame della legge n. 4 del 2013, ed evidenzia come il suo articolo aggiuntivo consentirebbe di compiere ulteriori passi avanti nella direzione di una maggiore efficienza e competitività del settore, con conseguenti minori costi per i cittadini.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Abrignani 26.01, 26.02 e 26.03, nonché gli articoli aggiuntivi Polidori 26.04 e Abrignani 26.05.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano ora all'esame dell'emendamento Riccardo Gallo 26.3, precedentemente accantonato e assorbito, limitatamente alla lettera a), dall'approvazione dell'emendamento 26.38 dei relatori.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Riccardo Gallo 26.3.

Le Commissioni respingono l'emendamento Riccardo Gallo 26.3.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 31.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Abrignani 31.1, Giuseppe Guerini 31.2, Pellegrino 31.3, Crippa 31.4 e Donati 31.5. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Senaldi 31.7, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Senaldi 31.6, sugli identici articoli aggiuntivi Marco Di Maio 31.06, Pagano 31.09, Senaldi 31.012, Rizzetto 31.013 e Abrignani 31.014, sugli identici Pellegrino 31.01 e Abrignani 31.015 e sugli identici Pellegrino 31.02 e Abrignani 31.016. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Crippa 31.03, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rostellato 31.08, Ciraci 31.021, 31.019, 31.020 e 31.022.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe GUERINI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 31.2.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Donati 31.5 è stato ritirato dal presentatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Abrignani 31.1, Pellegrino 31.3 e Crippa 31.4.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo sull'emendamento Senaldi 31.7, sul quale i relatori hanno espresso parere favorevole, sottolinea come esso si volti a sanare un *vulnus* nella normativa relativa alle società di ingegneria regolate dal diritto privato. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo su tale proposta emendativa.

Le Commissioni approvano l'emendamento Senaldi 31.7.

Gianluca BENAMATI (PD) ricorda che prima della seduta sono stati ritirati gli emendamenti di alcuni appartenenti al suo gruppo sui quali i relatori hanno espresso parere contrario, tra cui l'emendamento Senaldi 31.6 e gli articoli aggiuntivi Marco Di Maio 31.06 e Senaldi 31.012.

Marco DA VILLA (M5S) chiede alla presidenza chiarimenti sull'intervento svolto dal collega Benamati, ed in particolare ritiene insolito che gli emendamenti vengano ritirati prima di conoscere il parere dei relatori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, precisa che quella del ritiro prima dell'inizio della seduta delle proposte emendative su cui venga espresso parere contrario costituisce una prassi costantemente seguita dalle Commissioni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici articoli aggiuntivi Pagano 31.09, Rizzetto 31.013 e Abrignani 31.014, nonché gli identici articoli aggiuntivi Pellegrino 31.01 e Abrignani 31.015. Le Commissioni con distinte votazioni, respingono gli identici articoli aggiuntivi Pellegrino 31.02 e Abrignani 31.016, approvano l'articolo aggiuntivo Crippa 31.03 e respingono l'articolo aggiuntivo Rostellato 31.08.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Ciracì 31.021, 31.019, 31.020 e 31.022: si intende vi abbia rinunciato.

Chiede a questo punto ai relatori come intendono proseguire nell'esame degli articoli.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, ritiene che l'articolo 32 possa essere esaminato nella seduta di domani, mentre l'articolo 18 può essere esaminato già nella seduta odierna, dopo una pausa di sospensione dei lavori delle Commissioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sospende la seduta fino alle ore 15 della giornata odierna.

**La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 15.15.**

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le Commissioni riprendono dall'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 18.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Caparini 18.1, sugli identici emendamenti Galperti 18.2 e Ricciatti 18.5, nonché sugli emendamenti Senaldi 18.3, Bernardo 18.4, Nicola Bianchi 18.6, Plangger 18.8 e Vignali 18.7; esprime quindi parere contrario sugli articoli aggiuntivi Prodani 18.02, 18.03 e 18.04, nonché Pagano 18.01.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Caparini 18.1 e gli identici emendamenti Galperti 18.2 e Ricciatti 18.5.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Senaldi 18.3 e Bernardo 18.4 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Nicola Bianchi 18.6.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Plangger 18.8: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Vignali 18.7, nonché gli articoli aggiuntivi Prodani 18.02, 18.03 e 18.04.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'articolo Pagano 18.01 deve considerarsi assorbito dall'articolo aggiuntivo Pa-

gano 17.07, approvato prima dell'aggiornamento dei lavori parlamentari per il periodo estivo ed avente contenuto identico.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale si procederà alla conclusione dell'esame delle proposte emendative, passando all'esame di quelle riferite all'articolo 32. Avverte quindi che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, nella riunione odierna, ha deciso che la discus-

sione in Assemblea sul provvedimento inizierà nella seduta di lunedì 21 settembre. Coglie quindi l'occasione per informare i deputati della Commissione Finanze che nella giornata di domani, alle ore 8,30, avrà luogo l'audizione della Commissaria europea per la concorrenza, la quale potrà fornire spunti interessanti anche per le materie affrontate dal disegno di legge in esame.

**La seduta termina alle 15.20.**

ALLEGATO

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA**

ART. 22.

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).*

1. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti da realizzarsi, in attuazione dei principi di cui al Capo V del Codice dell'amministrazione digitale, entro dicembre 2016, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° febbraio 2016, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le Regioni, l'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa Conguaglio G.P.L. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto,

provvede a riorganizzare il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla Delibera CIP 12 settembre 1989, n. 18, riducendo il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle Regioni e di un rappresentante dell'ANCI.

2. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti, hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti in regolare sospensiva, con l'evidenza della data di cessazione della sospensiva medesima.

3. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 i titolari degli impianti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e come meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva del-

l'atto di notorietà, ai successivi commi 12 e 13, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegna al relativo adeguamento, da completare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge dall'Amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

4. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e il titolare non si impegna a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'Amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1, alla Regione ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.

5. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione carburanti siano iscritti nell'anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle Regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 1, 4 e 7, verranno inol-

trate allo stesso Ministero dalle Amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

6. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 3 da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per ciascuna mancata dichiarazione, e diffida il titolare dell'autorizzazione o concessione a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

7. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico dà prontamente comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla Regione ed all'Amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso, essendo l'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

8. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, accedendo all'anagrafe di cui al comma 1, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 3.

9. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o concessione abbia dichiarato

che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3, e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione o concessione la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, per la quota del 30 per cento ed al Comune competente per territorio per la quota restante. La Guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 3, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 4, l'Amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandolo alla Regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per

l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 9.

11. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alle date di cui al comma 4, sono inviate all'Amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla Regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.

12. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

13. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza

quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

14. Le regioni e i comuni, anche attraverso lo strumento dell'anagrafe degli impianti di cui al comma 1, verificano che gli impianti di distribuzione carburanti in sospensione dell'attività rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

15. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 346, è abrogato. Sono fatte salve le autorizzazioni per l'installazione di impianti di carburanti già rilasciate, le istanze presentate per le quali il relativo procedimento sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e gli interventi relativi a modifiche o ristrutturazioni degli impianti. In relazione a queste ultime fattispecie gli impianti di distribuzione sono da ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione di zona, salvo l'esistenza di particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di limitazioni derivanti dalla disciplina delle zone territoriali omogenee A.

16. Fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, sono consentite le installazioni degli impianti di carburanti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto delle strade come definite all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della strada, nonché nelle zone definite nei PRG vigenti a destinazione commerciale, artigianale e industriale.

17. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che chiuderanno definitivamente alle vendite entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 19, salvo i casi in cui per le stesse aree

esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica Amministrazione in merito al loro ripristino.

18. Entro 30 giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita i titolari di impianti di distribuzione carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione secondo quanto riportato al comma 19, eseguendole nei successivi 120 giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 17. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da produrre all'amministrazione comunale competente con formula di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

19. Le attività di dismissione di cui al comma 17, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato con decreto 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procederanno alla rimozione delle strutture interrato.

20. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato con decreto 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari di impianti di distribuzione carburanti di cui al comma 17, qualora individuassero delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma contemplati all'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

\* **22. 0. 21.** (ex 22.15) *(Nuova formulazione)* Benamati, Senaldi, Tidei, Bargerò.

**(Approvato)**

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

*(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).*

1. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti da realizzarsi, in attuazione dei principi di cui al Capo V del Codice dell'amministrazione digitale, entro dicembre 2016, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° febbraio 2016, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le Regioni, l'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa Conguaglio G.P.L. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla Delibera CIP 12 settembre 1989, n. 18, riducendo il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle Regioni e di un rappresentante dell'ANCI.

2. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti, hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di

iscrizione riguarda anche gli impianti in regolare sospensiva, con l'evidenza della data di cessazione della sospensiva medesima.

3. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 i titolari degli impianti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e come meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai successivi commi 12 e 13, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegna al relativo adeguamento, da completare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge dall'Amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

4. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente,



l'Amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1, alla Regione ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.

5. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione carburanti siano iscritti nell'anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle Regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 1, 4 e 7, verranno inoltrate allo stesso Ministero dalle Amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

6. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 3 da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per ciascuna mancata dichiarazione, e diffida il titolare dell'autorizzazione o concessione a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

7. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico dà prontamente comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

competente per territorio, alla Regione ed all'Amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso, essendo l'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

8. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, accedendo all'anagrafe di cui al comma 1, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 3.

9. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3, e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione o concessione la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, per la quota del 30 per cento ed al Comune competente per territorio per la quota restante. La Guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di eserci-

zio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 3, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 4, l'Amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandolo alla Regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 9.

11. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alle date di cui al comma 4, sono inviate all'Amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla Regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.

12. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

13. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

14. Le regioni e i comuni, anche attraverso lo strumento dell'anagrafe degli impianti di cui al comma 1, verificano che gli impianti di distribuzione carburanti in sospensione dell'attività rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

15. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 346, è abrogato. Sono fatte salve le autorizzazioni per l'installazione di impianti di carburanti già rilasciate, le istanze presentate per le quali il relativo procedimento sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e gli interventi relativi a modifiche o ristrutturazioni degli impianti. In relazione a queste ultime fattispecie gli impianti di distribuzione sono da ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione di zona, salvo l'esistenza di particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di limitazioni derivanti dalla disciplina delle zone territoriali omogenee A.

16. Fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, sono consentite le installazioni degli impianti di carburanti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto delle strade come definite all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della strada, nonché nelle zone definite nei PRG vigenti a destinazione commerciale, artigianale e industriale.

17. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che chiuderanno definitivamente alle vendite entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 19, salvo i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica Amministrazione in merito al loro ripristino.

18. Entro 30 giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita i titolari di impianti di distribuzione carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione secondo quanto riportato al comma 19, eseguendole nei successivi 120 giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 17. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da produrre all'amministrazione comunale competente con formula di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

19. Le attività di dismissione di cui al comma 17, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare adottato con decreto 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procederanno alla rimozione delle strutture interrato.

20. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato con decreto 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari di impianti di distribuzione carburanti di cui al comma 17, qualora individuassero delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma contemplati all'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

\* **22. 0. 22.** (ex 22.16 e ex 22.17) *(Nuova formulazione)* Piso, Vignali.

**(Approvato)**

ART. 25.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento inserire le seguenti: se la concessione di quest'ultimo è subordinata o no alla stipula della polizza nonché.*

**25. 1.** *(Nuova formulazione)* Polidori, Sandra Savino.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: contestuale con le seguenti: connessa o accessoria.*

\* **25. 3.** *(Nuova formulazione)* Donati, Galperti.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: contestuale con le seguenti: connessa o accessoria.*

\* **25. 4.** *(Nuova formulazione)* Polidori, Sandra Savino.

**(Approvato)**

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In ogni caso le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1, sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della possibilità, prevista dal medesimo comma 1, di reperire sul mercato la polizza richiesta. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, sia in termini assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo. ».

**25. 9.** Sottanelli, Galgano.

**(Approvato)**

ART. 26.

Alla lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole da: il numero dei soci professionisti fino a: o decisione dei soci con le seguenti: i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni.

**0. 26. 38. 6.** (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.

**(Approvato)**

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 4-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: , presso la quale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Nelle società di cui al comma 1:

a) il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale. »;

c) al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o di incompatibilità, iniziali o sopravvenute;

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.

**26. 38.** I Relatori.

**(Approvato)**

ART. 31.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997,

n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del Titolo V del libro V del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I, Titolo VI, del libro V del codice civile, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società anzidette risultino in possesso dei requisiti prescritti dal comma 4, lettere c), c-bis) e d), nonché dai commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dal relativo decreto del Ministero della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34.

**31. 7.** Senaldi.

*(Approvato)*

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

ART. 31-bis.

*(Disposizioni sulle professioni regolamentate).*

1. All'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: « Il professionista deve rendere noto » sono aggiunte le seguenti: « obbligatoriamente in forma scritta o digitale » e, al terzo periodo, dopo le parole: « la misura del compenso è previamente resa nota al cliente » sono aggiunte le seguenti: « obbligatoriamente in forma scritta o digitale ».

**31. 03.** Crippa, Manlio Di Stefano, Di Vita, Alberti, Busto, Fantinati, Da Villa, Vallasca, Della Valle, Cancellieri.

*(Approvato)*